

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

Numero Registro Generale 24 del 30-09-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno Duemilaventi, il giorno Trenta del mese Settembre, alle ore 10:00, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in modalità videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma "CISCO WEBEX MEETING", si è riunito il consiglio comunale nelle persone dei Sigg.:

PRESENTI IN SEDE	COLLEGATI DA REMOTO	ASSENTI		
BIANCIARDI	BORDO FEDERICO	PUCCINI PATRIZIA		
SETTIMIO	MANCINI ANGELO	PICCININI		
RANIERI GIUSEPPE	SEVERINI ANDREA	GIOVANNI		
	ROSCA STEFANIA	DONATI MARCO		
	ANNEMARIE			
	FUSINI RAFFAELE			
	LANZILLO VALERIO			
	PASQUARELLI ALBERTO			
	TEODOLI ALESSIO			
Totale presenti: 2	Totale presenti da remoto:8	Totale assenti: 3		
ASSESSORI ESTERNI	COLLEGATI DA REMOTO	ASSENTI		
STEFANI MARZIA		CHELINI		
		GIANFRANCO		
Totale presenti: 1	Totale presenti da remoto:	Totale assenti: 1		

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza BIANCIARDI SETTIMIO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PIREDDU ROBERTA presente in sede. La seduta è Pubblica.

Il sindaco riferisce che sono state riviste alcune aliquote relative alle abitazioni di lusso, a quelle concesse in comodato ai familiari e alle seconde case.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata;

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n.7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lanzillo Teodoli Pasquarelli)

## **DELIBERA**

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Con separata votazione con n. 7 voti favorevoli n. 3 contrari Lanzillo Teodoli Pasquarelli la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 23-09-2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle componenti riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Che il D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L 77/2020 ha rinviato al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020;
- Che il D.L. 34/2020 all'art. 138 allinea i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020;;

**DATO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 177 del 05/11/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, applicate dall'anno 2015 e confermate espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale nn. 13/2015, 4/2016, 48/2016,10/2018:

- ALIQUOTA 2,00 per mille



(Abitazioni Principali/ assimilate e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto comprese categorie A/1, A/8 e A/9)

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le Aree Edificabili;

**DATO** ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 177 del 05/11/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTA 4,00 per mille: unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

ALIQUOTA 8,30 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 0,7 quota Comune) per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli altri immobili ALIQUOTA 7,6 per mille:

- per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia trasferito la residenza.
- per le unita' immobiliari di cat catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze attive;

ALIQUOTA 8,6 per mille: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ALIQUOTA 6,5 per mille: alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale Grossetana adibite ad abitazione principale degli assegnatari; ALIQUOTA 7,9 per mille: Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, C/5;



ALIQUOTA 8,6 per mille: ulteriori pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

ALIQUOTA 10,6 per mille: unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale;

ALIQUOTA 9,4 per mille: aree fabbricabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992;

## Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a



produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Inteso** assimilare all'abitazione principale, facoltà concessa al Comune dall'art.1 comma 741 lettera c) punto 6 della L 160/2019, la seguente tipologia:

si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastate unitamente all'abitazione;

**Considerato che** dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133: aliquota pari al 0,0 per mille; (azzeramento);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 4) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille (di cui 7,6 stato e 1,0 Comune);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

Considerato inoltre che per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L 160/2019 con deliberazione del Consiglio, limitatamente agli immobili non esentati, possono essere approvate, stabilendo un'aliquota differenziata rispetto all'ordinaria, aliquote ridotte e che il Comune intende applicarle per le seguenti casistiche:

- per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia trasferito la residenza: aliquota pari al 9,6 per mille;
- per le unita' immobiliari, di categoria catastale A (escluso A1, A/8, A/9, A/10), concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze domestiche: aliquota pari al 5,6 per mille;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: aliquota pari al 8,6 per mille;
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616: aliquota pari al 6,5 per mille e detrazione di euro 200,00
- Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, C/5: aliquota pari al 7,9 per mille;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del comma 1 articolo 758 lettera d della L. 160/99 nel territorio comunale i terreni agricoli sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Visto che** la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28/09/2020 dalla Commissione Consiliare Bilancio e Finanze

Visti i pareri regolarmente espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



VISTO il regolamento per il Consiglio in vigore;

#### DELIBERA

- 1) Di stabilire per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133: aliquota pari al 0,0 per mille; (azzeramento);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per mille;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille (di cui 7,6 stato e 1,0 Comune);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.
- 2) Di approvare le ulteriori aliquote differenziate:
  - per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia trasferito la residenza: aliquota pari al 9,6 per mille;
  - per le unita' immobiliari, di categoria catastale A (escluso A1, A/8, A/9, A/10), concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze domestiche: aliquota pari al 5,6 per mille;
  - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: aliquota pari al 8,6 per mille;
  - alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616: aliquota pari al 6,5 per mille e detrazione di euro 200,00



- Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, C/5: aliquota pari al 7,9 per mille;
- 3) Di assimilare all'abitazione principale, facoltà concessa al Comune dall'art.1 comma 741 lettera c) punto 6 della L 160/2019, la seguente tipologia:

si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastate unitamente all'abitazione;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune nella sezione tributi;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 23-09-2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

**Favorevole** 

Capalbio, lì 24-09-2020

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO Dott. Accursio Salvatore NICOLOSI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 23-09-2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

**Favorevole** 

Capalbio, lì 24-09-2020

Il sostituto Responsabile del Servizio Finanziario Arch. Giancarlo PEDRESCHI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

## Il Presidente BIANCIARDI SETTIMIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

## Il Segretario Comunale Dott.ssa PIREDDU ROBERTA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

# DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **SETTORE FINANZIARIO**

SERVIZIO: Tributi

N° 29 DEL 23-09-2020

Numero Registro Generale 24

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

## Attestato di Pubblicazione

Io sottoscritta dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 13/10/2020, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio.

Capalbio, lì 13/10/2020

#### dott.ssa Anna Blanchi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da n. 14 fogli, è conforme all'originale informatico, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.

Capalbio, lì 13-10-2020



#### dott.ssa Anna Blanchi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa